

DELIBERA N. 113/04/CSP

**Esposto presentato dalla Signora Maria Teresa Annovazzi
(Candidata Sindaco per la lista "Per Fara" per il rinnovo
del Comune di Fara Novarese)
nei confronti
del periodico "Tribuna Novarese"
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'8 giugno 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 60/04/CSP del 14 aprile 2003, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2004"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la segnalazione della Signora Maria Teresa Annovazzi, candidata Sindaco per la lista "Per Fara" nelle elezioni per il rinnovo del Comune di Fara Novarese, pervenuta in data 1 giugno 2004 (prot. n. 253/EA/04/NA), nella quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del periodico *"Tribuna Novarese"*, in quanto ha pubblicato in data 21 maggio 2004 un articolo dal titolo "Una candidatura che non piace neanche a Fara", nel quale sono stati espressi apprezzamenti e valutazioni offensive nei confronti dell'attività politica ed amministrativa svolta dall'esponente, il tutto in violazione della parità di trattamento tra i candidati;

RITENUTO di non potersi procedere all'avvio di un'istruttoria in quanto l'esposto non risulta accompagnato – come richiesto dall'art. 25, comma 4, della citata delibera n. 60/04/CSP - dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della

denuncia medesima anche agli altri destinatari di cui all'articolo 10, comma 1, lett. b), c) e d) della legge n. 28 del 2000;

VISTA la proposta del Dipartimento Garanzie e Contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

di non doversi

procedere. Roma, 8

giugno 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian